



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

AVVOCATURA COMUNALE

Ufficio del Giudice di Pace di Bari

G.d.P.Dott.ssa Martino

R.G.10149/2018 – UDIENZA DEL 8/11/2019

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA



per il **Comune di Modugno** (CF: 80017070725), in persona del Sindaco p.t. Dott.Nicola Magrone, rappresentato e difeso giusto mandato a margine del presente atto, dal sottoscritto Avv. Cristina Carlucci (CF: CRLCST66L57L049N), nella sua qualità di Avvocato dell'Ente e Responsabile Avvocatura Comunale, entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Comunale di Modugno, al Viale della Repubblica n. 46

(Chiede di ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo pec: ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

TERZO CHIAMATO IN CAUSA

CONTRO

Sig. Amoroso Vito, elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;

ATTORE

E NEI CONFRONTI DI

AQP S.p.A., IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, ELETIVAMENTE DOMICILIATO, RAPPRESENTATO E DIFESO COME IN ATTI

CITTA' DI MODUGNO

Io sottoscritto Dott. Nicola Magrone, nella qualità di Sindaco p.t. del Comune di Modugno

DELEGO

l'Avv. Cristina Carlucci a rappresentarmi e difendere il Comune di Modugno nel corso del presente giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Bari, in ogni sua fase e grado, di proporre eccezioni e domande riconvenzionali, a chiamare terzi in causa, attivare processo di esecuzione, eventuale giudizio di opposizione, nonchè richiedere atti conservativi e cautelativi, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare la controversia e di farsi sostituire in udienza.

Eleggo domicilio presso l'Avvocatura Comunale di Modugno al Viale della Repubblica n. 46.
Modugno, li 4/11/2019

IL SINDACO

Dott. Nicola MAGRONE

E' autentica la firma

CONVENUTO

[Firma]

Con atto di citazione per chiamata in causa notificato in data 24/9/2019, l'AQP s.p.a., in qualità di convenuto nel giudizio Rg.10149/2018, attivato dal sig. Amoroso Vito per ottenere il ristoro dei danni subiti dalla propria autovettura a

causa di una asserita insidia stradale, conveniva in giudizio il Comune di Modugno, in qualità di Ente proprietario della strada su cui si sarebbe verificato il sinistro in questione, cioè Via dei Gladioli, nei pressi del civico 27. Con il presente atto il Comune di Modugno contesta integralmente la pretesa rivolta nei suoi confronti, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva nonché, in subordine, l'infondatezza della domanda attrice, in fatto e diritto, sotto diversi aspetti.

1. Difetto di legittimazione passiva del Comune di Modugno.

In via preliminare si eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'Ente chiamato in causa poiché, nel caso di specie, il luogo in cui si sarebbe verificato il sinistro, cioè Via Dei Gladioli, ricade nella Zona Industriale, **come peraltro indicato anche dallo stesso attore nella descrizione del fatto** (vedi pag. 1 dell'atto di citazione) nonché attestato dall'Ufficio Tecnico Comunale, come da documento del 6.11.2019 prot.55152 (doc.1), in cui vi è l'esclusiva competenza e responsabilità del Consorzio ASI di Bari per la gestione e manutenzione delle strade ricadenti nel perimetro consortile.

Ciò risulta definitivamente chiarito dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 328/2014 intervenuta proprio tra il Comune di Modugno ed il Consorzio ASI di Bari con preciso riferimento al soggetto sul quale grava la responsabilità e l'onere della gestione e manutenzione delle strade ricadenti nell'area consortile.(doc.2)

SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 328 DEL 22 GENNAIO 2014

La pronuncia in questione si pone quale diretta applicazione e condivisione dei principi già affermati dalla Corte di Cassazione nella Sentenza n. 23680/2008, che si esaminerà più avanti, e stabilisce che:".....**il Consorzio per l'Area di sviluppo Industriale di Bari è tenuto a garantire la manutenzione, la gestione e pulizia delle strade, loro pertinenze e arredo, che delle attrezzature, impianti, servizi e segnaletica...**": il tutto, con buona pace della normativa generale di cui al codice della strada(in riferimento alla proprietà delle strade), che non può non soccombere di fronte alla normativa speciale derogatoria, relativa all'attività dei Consorzi per lo Sviluppo industriale.

La sentenza in questione prosegue, sancendo al contempo che "*a detto servizio (ndr: di esclusiva competenza del Consorzio) dovrà contribuire finanziariamente il Comune nella misura del 41,41%...ovverosia nella misura del pubblico transito...*".

Il chiarissimo tenore letterale della sentenza rende quasi superfluo evidenziare che il Consiglio di Stato, recependo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di cui alla nota sentenza della Cassazione n. 23680/2008, ha voluto chiarire una volta per tutte la questione relativa alla gestione ed alla manutenzione delle strade Consortili, attribuendone l'obbligo in via esclusiva al Consorzio ASI e limitando al contempo gli obblighi del Comune di Modugno ad una mera e parziale contribuzione finanziaria e non certo ad una responsabilità risarcitoria nei confronti dei terzi.

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE N. 23680 DEL 15 SETTEMBRE 2008.

Come detto innanzi, la Sentenza del Consiglio di Stato risulta essere diretta applicazione dei principi già contenuti nella pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui *“Un consorzio di sviluppo industriale deve ritenersi custode, per i fini di cui all'art. 2051 c.c., delle strade interne all'area consortile ed aperte al pubblico transito, in quanto proprio la realizzazione e la gestione (anche) di tali beni costituisce lo scopo dell'attività consortile, a nulla rilevando se esse si trovino all'interno di un centro abitato od in area periferica”*.

La Suprema Corte, quindi, ha sottolineato e ribadito che la funzione propria di tutti i Consorzi industriali nati sul territorio nazionale, così come concepiti ab origine dalla legge istitutiva n. 634/57, è quella di provvedere alla gestione ed alla manutenzione delle infrastrutture necessarie alla destinazione industriale dell'area di competenza.

Più in particolare, la stessa Corte ha specificato in motivazione che *“l'obbligo, anche di fonte convenzionale, di provvedere alla manutenzione ed all'esercizio di una cosa di carattere complesso destinata ad essere utilizzata da diversi soggetti ed a tale scopo strutturata in varie parti, comporta il dovere di vigilare e controllare che la cosa non arrechi danno a terzi ed implica, ove ciò si verifichi, responsabilità risarcitoria a carico del soggetto tenuto alla manutenzione ed all'esercizio, a norma dell'art. 2051 c.c.. A maggior ragione, per i Consorzi, la effettiva possibilità della custodia non può disconoscersi per le strade, che sono appunto la principale infrastruttura dell'area, ed, in particolare, per le strade poste all'interno del perimetro del centro abitato, in relazione alle quali la destinazione ad uso pubblico rende necessaria quella medesima attenzione imposta al Comune per il demanio stradale che allo stesso fa capo”*.

L'obbligo di custodia da parte del Consorzio è a dir poco chiaro e tassativo, prescindendo sia dalla questione relativa alla proprietà delle strade (sulla quale controparte spende fiumi di parole) sia dall'ubicazione di queste ultime all'interno o meno di un centro abitato che dall'esistenza o meno di una convezione (ovvero di una vagheggiata delega convenzionale) fra il Consorzio e L'Ente Comunale.

La legittimazione esclusiva a contraddire del Consorzio, sulla scorta delle pronunce innanzi riportate, è stata da ultimo, ribadita e confermata dal **Tribunale Civile di Bari, Dott.DELIA** che, a fronte di due atti di appello promossi dal Consorzio ASI avverso due Sentenze del Giudice di Pace di Bari, in cui si dichiarava l'esclusiva responsabilità risarcitoria del Consorzio, ha rigettato entrambi gli appelli con provvedimento ex art. 348 , bis c.p.c., per manifesta infondatezza degli stessi.

Infatti, il Tribunale Civile di Bari – G.U. Dott.ssa DELIA, con provvedimenti Rep. 2805/2015 e 2809/2015, entrambi pubblicati in data 15/4/2015 (che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale – doc. 3 e 4), a definizione di due distinti giudizi con Rg. 17415/2014 e 16599/2014, nonché con provvedimento del 16.4.2015 (doc.5) a definizione del procedimento di appello Rg. 18659/2014, e con provvedimento del 22.9.2015 a definizione del giudizio di appello r.g.a.c. 1872/2015, tutti promossi in grado di appello dal Consorzio ASI per la riforma delle Sentenze di prime cure con cui si dichiarava la responsabilità esclusiva del Consorzio ASI in materia di gestione e manutenzione delle strade ricadenti nell'area consortile, ha dichiarato, ai sensi dell'art.348 bis c.p.c. inammissibili gli appelli proposti dal Consorzio ASI **per manifesta infondatezza** degli stessi *“tanto con riferimento alle censure mosse sotto il profilo probatorio quanto, soprattutto, relativamente al profilo di carenza di legittimazione passiva del Consorzio. Infatti, sul motivo del difetto di legittimazione passiva, tanto la Legge n. 634/1975 e la normativa regionale di settore richiamate dal Comune di Modugno nella comparsa di costituzione e risposta del 13.3.2015, tanto le pronunce già intervenute in materia consentono di affermare con certezza che la strada su cui si è verificata la caduta da cui traggono origine i fatti di causa ricade nell'Area di Sviluppo Industriale di Bari alla cui manutenzione, gestione e pulizia è tenuto il Consorzio ASI che, pertanto, è a tutti gli effetti soggetto deputato alla “custodia” di quel tratto stradale ex art. 2051 c.c..*

In tal senso, infatti, milita sia la Sentenza della Corte di Cassazione n. 23680/2008 richiamata dal Giudice di prime cure, sia la Sentenza del Consiglio di Stato n. 328/2014 intervenuta proprio nell'annosa diatriba tra Consorzio ASI e Comune di Modugno sostenendo “ la parziale legittimità dell'ordinanza del Comune di Modugno prot.n. 003499 del 2.01.2010, per cui il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari è tenuto a garantire la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade, loro pertinenze e arredo”. Tale ultima pronuncia, peraltro, è proprio intervenuta a riformare quanto affermato dal TAR Puglia Bari (I sez. sentenza n. 128/2012) con la sentenza richiamata nell'atto di appello dal Consorzio ASI , sentenza di secondo grado che quest'ultimo non poteva e non può non conoscere. Ne deriva, quindi, indiscutibilmente la legittimazione passiva del Consorzio ASF’.

La competenza consortile, in detta materia, è ben nota all'AQP s.p.a., peraltro impegnata già in diversi giudizi che vedono , quali parti processuali, il Consorzio ASI ed il Comune di Modugno.

Appare, pertanto, decisamente pretestuoso il mero riferimento alla proprietà della strada per legittimare la pretesa nei confronti di questo Ente, ben sapendo che, *ex adverso*, ricadendo la Via Dei Gladioli nella Zona Industriale, come affermato dallo stesso attore, vi è l'esclusiva responsabilità in capo al Consorzio ASI , laddove il sinistro *de quo* sia stato causato da una cattiva manutenzione della sede stradale.

Sotto tale profilo, a dire il vero, parte attrice rivolge la propria domanda nei confronti dell'AQP s.p.a. rappresentando che il sinistro si sarebbe verificato a causa della presenza di “ **un tombino scoperto**”.

Ne conseguirebbe che, a tutto voler concedere, la verifica del danno sarebbe stata provocata non dalla manutenzione della sede stradale, bensì dalla presenza di un tombino scoperto, con esclusiva competenza dell'AQP s.p.a.

2 – Infondatezza e genericità della domanda – comportamento colposo del danneggiato

In via meramente subordinata, per mero scrupolo difensivo, si rileva ed eccepisce l'eccessiva genericità nella descrizione dei fatti e neanche viene evidenziato a quale titolo parte attrice rivolge la pretesa risarcitoria, cioè se la domanda viene rivolta sulla base della responsabilità ex art. 2051 c.c. (da cose in custodia) ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c. omettendo, in tal modo, di qualificare giuridicamente la propria domanda poiché , a ben vedere, le due

disposizioni indicate richiedono accertamenti del tutto differenti, sia sul piano eziologico, sia sul piano probatorio.

Va innanzitutto ricordato che, secondo le note regole generali, **il danneggiato da insidia stradale deve rigorosamente provare, oltre che lo stesso fatto storico ed il nesso causale tra il danno e l'evento, anche l'invisibilità e l'imprevedibilità dell'insidia.**

E ciò a prescindere dall'ormai oziosa diatriba in ordine all'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c., essendo determinante in ambedue le fattispecie la circostanza che in concreto il comportamento colposo del danneggiato sia idoneo ad interrompere in nesso eziologico. Il tutto, così come confermato da ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte oltre che dalla più attenta locale giurisprudenza di merito.

Ed infatti: *“In relazione ai danni verificatisi nell'uso di un bene demaniale, tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso - nella specie, la Corte ha escluso ogni responsabilità dell'ente, in quanto l'insidioso avvallamento che secondo il danneggiato era privo di idonea segnalazione e costituiva un pericolo per gli utenti della strada non era altro che un'ordinaria griglia per lo scarico delle acque piovane; non era quindi ipotizzabile la lesione dell'aspettativa alla regolarità del manto stradale All'uomo sarebbe bastata l'ordinaria diligenza nel percorrere la strada per evitare la caduta (Cass. 30 gennaio 2012, n. 1310).*

Ed ancora: *“L'uso del bene demaniale in modo poco diligente è un fatto comunque idoneo ad escludere il nesso di causalità fonte di responsabilità per la p.a. dell'evento lesivo di cui il danneggiato sia rimasto vittima, atteso che sia nel caso in cui sia applicabile l'art. 2051 c.c, sia nel caso in cui la fattispecie vada ricondotta alla regola generale dell'art. 2043 c.c. il comportamento colposo del medesimo soggetto danneggiato - che sussiste sia nell'ipotesi di uso del bene demaniale senza la dovuta diligenza, sia nell'ipotesi di un affidamento soggettivo anomalo – esclude la responsabilità della p.a. se è idoneo ad*

interrompere il nesso eziologico (Tribunale di Bari Sez. III, 29/11/2010, n. 3567).

In altre parole, la stessa applicazione dell'art. 2051 c.c. non comporta alcun automatismo risarcitorio, nel senso che, una volta che il danneggiato abbia provato l'esistenza dell'anomalia del bene ed il nesso di causalità tra l'anomalia e il danno, si debba ipso facto inferirne la responsabilità della pubblica amministrazione e accordare la tutela risarcitoria, imponendosi invece anche l'indagine sulla condotta dello stesso danneggiato, giacchè **l'interpretazione dell'art. 2051 c.c. non si spinge fino al punto di attribuire al proprietario o custode del bene la responsabilità di ogni e qualsiasi danno provocato dal medesimo bene**, bensì soltanto di quelle conseguenze dannose cagionate da una fonte di pericolo non visibile e non evitabile da parte dell'**utente**, il quale è invece **gravato**, in forza del generale principio di auto-responsabilità, dall'**obbligo di adottare una condotta prudente ed attenta**, ovverosia è tenuto ad impiegare l'ordinaria diligenza nell'uso del bene pubblico, affinché tale uso non costituisca fonte di danno, in particolar modo all'incolumità personale. Una diversa interpretazione dell'art. 2051 c.c., del resto, porterebbe all'estrema e del tutto inaccettabile conseguenza di imputare al custode anche i danni derivanti dal fatto stesso della vittima, la quale abbia tenuto, in una situazione di fatto che richiedeva una maggiore prudenza e attenzione, una condotta distratta, imprudente o avventata, e ciò per il solo fatto che l'evento dannoso si è realizzato lungo la pubblica strada (cfr., **ex plurimis**, Cass. n. 5445/06).

Orbene, nella fattispecie concreta, l'attore ha completamente eluso l'onere probatorio a suo carico, essendosi limitato ad affermare *sic et simpliciter* di aver patito un danno e **descrivendo il sinistro in questione in maniera a dir poco approssimativa e generica**: il che è già indice di infondatezza della domanda.

Ciò rileva anche sotto il profilo della verificabilità dell'insussistenza dei **requisiti dell'invisibilità e della imprevedibilità della pretesa insidia**.

Quasi superfluo concludere, ricordando che ogni utente della strada è gravato, in coerenza con il principio di autoresponsabilità di cui all'art.1227 c.c., dell'onere di attenzione nell'utilizzo della stessa strada. Di conseguenza, si reputa, verosimilmente e fondatamente, che il sinistro sia da addebitare esclusivamente alla condotta colposa del danneggiato.

Come ha chiarito la giurisprudenza costante, l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la

conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto (Cassaz. Civ. Sez.III, Sent. 11946 del 16/5/2013).

A tutto ciò si aggiunga che non è stato richiesto l'intervento della Pubblica Autorità sul luogo del sinistro: il tutto, in spregio alla norma di cui all'**art. 189 del codice della strada (comportamento in caso di incidente)**, che impone la richiesta di intervento della Pubblica Autorità al fine di “porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità” (cfr. comma 2 art. cit.). Il tutto quale ulteriore elemento di dubbio in ordine allo stesso verificarsi del fatto storico, così come ex adverso denunciato.

Si contesta, altresì, l'ammontare della pretesa economica avanzata, poiché non compatibile con l'evento denunciato.

Pertanto, il Comune di Modugno, *ut supra* rappresentato e difeso,

CONCLUDE

“Voglia l'On.le Giudice di Pace adito:

in via principale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Modugno ed estrometterlo dal giudizio in corso, per assoluta insussistenza di responsabilità e competenza nella gestione e manutenzione delle strade ricadenti nel perimetro consortile, sussistendo, al contrario, la legittimazione passiva in capo al Consorzio ASI di Bari, alla luce di quanto dedotto e documentato nel presente atto;

in subordine, rigettare la domanda proposta nei confronti dell'Ente, evidenziandosi come, dalla rappresentazione dei fatti contenuta nell'atto di citazione, la presenza di un “tombino scoperto” è cosa ben diversa dalla manutenzione stradale , con esclusiva responsabilità in capo all'AQP s.p.a. per la manutenzione dei tombini;

Con vittoria di spese .

Con espressa riserva di ulteriore produzione documentale dovesse ritenersi utile ai fini di causa.

Allegati:

- 1) Sentenza Consiglio di Stato n. 328/2014;
- 2) Attestazione UTC del 6.11.2019 prot. 55152;
- 3) Ordinanza Trib. Bari n. 2805/2015;

4) Ordinanza Trib. Bari n. 2809/2015;

5) Ordinanza Trib. Bari del 16.4.2015;

6) Ordinanza Trib. Bari del 22.9.2015

Modugno, 7 novembre 2019

Avv. Cristina Carlucci

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'C' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.